

È piccolo il giardino
profumato di rose,
è stretto il sentiero
dove corre il bambino:
un bambino grazioso
come il bocciolo che si apre:
quando il bocciolo si aprirà
il bambino non ci sarà.

Franta Brass, nato a Brno, nella Repubblica Ceca, il 14.9.1930
morto ad Auschwitz, in Polonia, il 28.10.1944

27 gennaio, Giorno della Memoria

Legge n. 211, varata il 20 luglio 2000

Art. 1.1 - La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data di abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.1 - In occasione del Giorno della Memoria di cui all'art.1, sono organizzate cerimonie, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti o di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese e dell'Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Un paio di scarpette rosse

C'è un paio di scarpette rosse
numero 24 quasi nuove;
sulla suola interna si vede ancora la marca della fabbrica
"Schulz Monaco"

C'è un paio di scarpette rosse
in cima ad un mucchio di scarpette infantili
a Buchenwald¹
più in là c'è un mucchio di riccioli biondi
di ciocche nere e castane
a Buchenwald.

Servivano a fare coperte per i soldati
non si sprecava nulla e i bimbi li spogliavano e li radevano
prima di spingerli nelle camere a gas.

C'è un paio di scarpette rosse
di scarpette rosse per la domenica
a Buchenwald.

Erano di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi
bruciati nei forni
ma il suo pianto lo possiamo immaginare
si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare
scarpa numero 24
per l'eternità

Perché i piedini dei bambini morti non crescono.

C'è un paio di scarpette rosse
a Buchenwald
quasi nuove
Perché i piedini dei bambini morti
non consumano suole.

Joyce Lussu

1 Campo di concentramento in Germania

*Da un articolo di **Moni Ovadia**, attore, musicista e scrittore di origine ebraica*

[nella parte che precede Ovadia critica quel modo di ricordare che è fatto di cerimoniali e retorica]

Ma la questione principale della memoria è a mio parere un'altra. Se la memoria non è uno strumento di costruzione del futuro, se non viene sottratta alle forme retoriche della routine, rischia di diventare un boomerang. Per evitare una simile pericolosa eventualità, è urgente **vivificare il senso ultimo della Shoà** nella battaglia contro ogni forma di razzismo, di sopraffazione, di offesa alla dignità e al diritto degli uomini, di ogni uomo. Solo il legame con le grandi battaglie per l'uguaglianza, per la pace, per la giustizia sociale, per la sacralità universale di ogni esistenza umana tiene viva quella memoria e la rilancia eticamente contro l'inaridimento celebrativo e l'isterilirsi nelle forme museali che ne fanno una comoda copertura delle false coscienze.

[...] E' bene non dimenticare mai che la Shoà ha colpito innanzitutto l'essere umano. Lo ha negato nell'ebreo, nello zingaro, nell'oppositore politico, nell'omosessuale, nel testimone di Geova, nel menomato fisico e mentale e in chiunque disse no a quella barbarie.

*Il modo migliore per ricordare, è **comprendere**.*

Shoah

Il termine Shoah, o Olocausto (che significa “tutto bruciato” ma è termine utilizzato per i sacrifici religiosi e quindi è inadeguato), viene principalmente utilizzato per indicare lo sterminio **sistematico** di circa 5 dei 7,5 milioni di ebrei che vivevano in Europa prima della seconda guerra mondiale.

Il **numero delle vittime** è confermato dalla vasta **documentazione lasciata dai nazisti stessi** (scritta e fotografica) e dalle **testimonianze dirette** (di vittime, carnefici e spettatori) e dalle **registrazioni statistiche delle varie nazioni occupate**.

In alcuni ambienti il termine viene usato per descrivere anche l'omicidio sistematico di altri gruppi che vennero colpiti nelle stesse circostanze dai Nazisti, compresi i gruppi etnici **Rom e Sinti** (i cosiddetti zingari), **comunisti, omosessuali, malati di mente, Testimoni di Geova, russi, polacchi** ed altre popolazioni slave (detti nel complesso **Untermenschen**). Aggiungendo anche questi gruppi **il totale di vittime del Nazismo è stimabile tra i dieci e i quattordici milioni di civili**. Oltre a questi vanno annoverati tra le vittime del nazismo fino a **quattro milioni di prigionieri di guerra**.

Oggigiorno il termine viene usato **anche** per descrivere **altri tentativi di genocidio**, commessi prima e dopo la seconda guerra mondiale, o più in generale, per qualsiasi ingente perdita deliberata di vite umane, come quella che potrebbe risultare da una guerra atomica, da cui l'espressione "olocausto nucleare".

Un po' di storia delle discriminazioni contro gli ebrei

Il ghetto

Il termine ghetto deriva dal **Ghetto di Venezia** del **XIV secolo**. Prima che venisse designato come parte della città riservata agli ebrei, era una fonderia di ferro (dal veneziano *geto* o *ghèto* inteso come *getto*, cioè la gettata di metallo fuso), da cui il nome.

Dall'esempio del Ghetto di Venezia il nome venne trasferito ai vari quartieri ebraici. Occorre considerare che il quartiere ebraico di Venezia (il Ghetto), era una parte ricca della città, abitata da mercanti e usurai. Ai non ebrei non era permesso di vivere nel Ghetto di Venezia, e i suoi cancelli venivano chiusi di notte.

Solo successivamente ghetto andò a indicare – anche – un quartiere povero.

Nel **1555** Papa **Paolo IV** (che già come cardinal Carafa si era distinto nella lotta contro i protestanti e a favore dell'inquisizione) creò il **Ghetto di Roma** ed emise la bolla "**Cum nimis absurdum**"² che forzava gli ebrei a vivere in un area specificata e prevedeva una serie di restrizioni. Revocò tutti i diritti concessi agli ebrei romani ed ordinò l'istituzione del ghetto, chiamato "serraglio degli ebrei". Oltre all'obbligo di risiedere all'interno del

2 Poiché è oltremodo assurdo e disdicevole che gli ebrei, che sono condannati per propria colpa alla schiavitù eterna, possano, con la scusa di esser protetti dall'amore cristiano e tollerati nella loro coabitazione in mezzo ai cristiani, mostrare tale ingratitudine verso di questi, da rendere loro ingiuria in cambio della misericordia ricevuta, e da pretendere di dominarli invece di servirli come debbano; Noi, avendo appreso che nella nostra alma Urbe e in altre città e paesi e terre sottoposte alla Sacra Romana Chiesa, l'insolenza di questi ebrei è giunta a tal punto che si arrogano non solo di vivere in mezzo ai cristiani, ma anche in prossimità delle chiese senza alcun distinzione nel vestire, e che anzi prendono in affitto case in vie e piazze principali, acquistano e posseggono immobili, assumono balie e donne di casa e altra servitù cristiana, e commettono altri misfatti a vergogna e disprezzo del nome cristiano...

Ricordiamoci che siamo ai tempi della Riforma e della Controriforma (1517 Tesi di Lutero, 1545-1563 Concilio di Trento).

ghetto, gli ebrei, come prescritto dal paragrafo tre della bolla, dovevano portare un distintivo che li rendesse sempre riconoscibili (un copricapo giallo).

Quello di Roma fu uno dei primi ghetti creati per separare gli ebrei e fu l'ultimo ghetto a venire abolito in Europa Occidentale, nel 1883.

Papa **Pio V** raccomandò che tutti gli stati confinanti istituissero dei ghetti e **nel corso del XVII secolo tutte le città principali ne avevano uno** (con le uniche eccezioni in Italia, di Livorno e Pisa).

Sempre nel ghetto di Roma, all'alba di sabato **16 ottobre 1943**, un centinaio di soldati tedeschi, dopo aver circondato il quartiere, catturarono **1022 ebrei**, tra cui circa **200 bambini**. I prigionieri furono caricati su un convoglio composto da 18 carri bestiame. Il convoglio, partito il 18 ottobre, giunse al campo di concentramento di **Auschwitz** il 22 ottobre. Soltanto 16 deportati riuscirono a sopravvivere, tra questi una sola donna e nessun bambino.

Molte delle persecuzioni contro gli ebrei avvennero nel passato in modo “spontaneo”, si tratta dei cosiddetti **Pogrom**: è un termine storico di derivazione russa con cui vengono indicate le **sommosse popolari antisemite** e le successive devastazioni avvenute soprattutto al tempo degli Zar di Russia. Sebbene tali «spedizioni punitive» fossero accreditate come reazioni spontanee della popolazione verso gli usi religiosi ebraici, sembra certo che esse furono volutamente **organizzate dal governo zarista** per convogliare verso **l'intolleranza religiosa e l'odio etnico** la protesta di contadini e lavoratori salariati sottoposti a dure

condizioni di vita. Anche nella guerra civile susseguente alla rivoluzione bolscevica del 1917 furono attuati in Ucraina dai capi delle Armate bianche numerosi pogrom che causarono centinaia di migliaia di vittime.



Un pogrom accompagnò anche l'inizio della campagna antiebraica nazista che portò alla **Shoah**, è la cosiddetta **Notte dei cristalli**. Avvenne **nella notte tra il 9 e 10 novembre 1938** in tutta la Germania, vennero uccise 91 persone, rase al suolo dal fuoco 267 sinagoghe e devastati 7500 negozi.

I pogrom del novembre 1938 non rappresentarono assolutamente l'inizio della persecuzione ai danni delle persone di religione ebraica, in quanto **già poco dopo la presa di potere vi fu un invito al boicottaggio (aprile 1933) e nel 1935 vi furono le leggi razziali di Norimberga.**

Dopo che il Partito Nazista ebbe guadagnato la maggioranza relativa del voto popolare nelle due elezioni generali del 1932, **Hitler** venne nominato Cancelliere dal Presidente Paul von Hindenburg. Dopo la morte di Hindenburg (agosto 1934), Hitler

combinò presidenza e cancellierato nel titolo di **Führer** (capo) della Germania Nazista. Una volta al potere, Hitler e il suo partito, prima minarono e poi abolirono le istituzioni democratiche e i partiti di opposizione, per arrivare a fondare il "Terzo Reich".

In sei anni, il regime nazista preparò la nazione alla **Seconda guerra mondiale** e attuò le **leggi discriminatorie contro gli ebrei e altri gruppi di presunta origine non-germanica**. La leadership nazista tentò di rimuovere o soggiogare la popolazione ebraica della Germania Nazista, e in seguito quella delle nazioni occupate, attraverso la **deportazione forzata** e, da ultimo, con il **genocidio** conosciuto come **Shoah**. Una politica simile venne attuata nei confronti delle popolazioni Rom e Sinti, dei Gay, degli obiettori di coscienza e dei Testimoni di Geova.

La **politica razziale** nella Germania nazista si sostanzia nelle specifiche leggi adottate dalla Germania nazista in materia razziale: esse postulavano la **superiorità della razza "ariana"** e comportarono una serie di **misure discriminatorie**, soprattutto nei confronti della popolazione ebraica.

Queste politiche affondano le proprie radici nell'epilogo della prima guerra mondiale, quando le fazioni nazionaliste tedesche, irritate e deluse dalla sconfitta subita, inventarono la leggenda della "pugnalata alle spalle" della Germania da parte di forze esterne (principalmente ebrei, massoni e comunisti). Il nascente partito nazista fece leva su questo sentimento per la propria propaganda politica e successivamente, assunto il potere, lo istituzionalizzò attraverso la pubblicazione delle **leggi di Norimberga**.

Il 15 settembre **1935**, durante l'annuale congresso del partito a Norimberga, vennero annunciate due nuove leggi che per questo presero il nome di **leggi di Norimberga**.

- La prima legge, la **legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco**, proibiva i matrimoni e le convivenze tra "ebrei" (per la prima volta venne utilizzato esplicitamente il termine invece che il precedente "non-ariani") e "tedeschi" . La legge proibiva inoltre il lavoro di ragazze "tedesche" al disotto dei quarantacinque anni di età in famiglie "ebree" .

- La seconda legge, la **legge sulla cittadinanza del Reich**, negava agli ebrei la cittadinanza germanica. Gli ebrei non furono più considerati cittadini tedeschi, divenendo «appartenenti allo Stato». Questo comportò la perdita di tutti i diritti garantiti ai cittadini come, ad esempio, il diritto di voto.

Nel corso del **1936** gli ebrei vennero banditi da tutte le **professioni, impedendo efficacemente loro di esercitare una qualche influenza in politica, nella scuola e nell'industria**. Di conseguenza gli ebrei non poterono in nessuna maniera reagire alle azioni antisemite, per esempio ricorrendo a pressioni economiche o politiche sul partito nazista.

Nel 1937-1938 vennero emanate **nuove leggi che penalizzarono finanziariamente gli ebrei** a causa delle loro origini. A partire dal 1° marzo 1938 il governo tedesco non stipulò più contratti con aziende appartenenti ad ebrei.

Il 17 agosto 1938 gli ebrei furono obbligati ad aggiungere **"Israel" (se maschi) o "Sarah" (se donne) al loro nome e, il 5 ottobre, una grande "J" (che stava per Juden, ossia giudeo) venne timbrata sui loro passaporti**. Il 15 novembre i **bambini ebrei vennero esclusi dalle scuole pubbliche**.

Le teorie razziste del regime, totalmente inattendibili dal punto di vista scientifico, portarono alla convinzione che tutto ciò che poteva inquinare la purezza della *razza* andava fatto sparire.

Dapprima fu la volta di **sterilizzazioni** operate in larghi strati della popolazione: **se c'erano malformazioni, difetti fisici o psichici questa gente, non aveva il diritto di generare figli e quindi si procedeva alla sterilizzazione di uomini e di donne, anche in modo coatto.**

Vennero poi aperte **cliniche speciali dove le cure erano la morte**. L'**Aktion T4** fu il programma nazista di **eugenetica** che prevedeva la soppressione o la sterilizzazione di persone affette da malattie genetiche, inguaribili o da più o meno gravi malformazioni fisiche (T4 è l'abbreviazione di "Tiergartenstrasse 4", l'indirizzo dove era situato l'ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale). Si cominciò dai **bambini disabili**, dai **malati gravi**, considerati inutili bocche da sfamare, capaci solo di generare sofferenze a se stessi e alle loro famiglie. Si proseguì poi con chi avesse problemi psichici e fu così che nacquero camere a gas e crematori. Si calcola che nelle poco più di venti cliniche della morte sparse in Germania siano morte più di 200.000 persone.

La volontà di distruzione dei **sub-umani (Untermenschen...** ebrei, omosessuali, Testimoni di Geova, zingari, slavi, comunisti) a cui si unirono gli **oppositori al regime**, venne **industrializzata** nei territori orientali con la creazione dei **campi di sterminio**, dove finirono in massa le persone che risiedevano in Polonia e negli altri paesi dell'Europa orientale.

La rete ferroviaria europea, anche nei momenti più tragici

della guerra, seguitava a trasportare i deportati verso i campi di sterminio.

Eccoli i luoghi della morte:

Auschwitz, Treblinka, Chelmno, Gross-rosen, Majdanek, Sobibor, Theresienstadt, Plaszow, Belzec tutti in Polonia,

Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Niederhagen, Bergen-Belsen, Esterwegen, Gardelegen, Ravenbruck, Sachsenhausen, Dora-Mittelbau in Germania,

Hartheim e Mauthausen in Austria,


Drancy, Gurs, Natzweiler Struthof in Francia,

la Risiera di San Sabba e Fossoli in Italia.

Si calcola che vi morirono circa **12 milioni** di persone circa, di cui più della metà erano ebrei.

Un drammatico esempio:
Terezin, il lager dei bambini

Terezin è una città della **repubblica Ceca** (poco lontana da Praga) che, dal novembre 1941 al 1944, nel periodo cruciale della seconda guerra mondiale, divenne ghetto dell'infanzia. Circa 15.000 bambini vi furono rinchiusi, strappati ai loro genitori e sottoposti ad un brutale regime di vita. Da Terezin, molti furono deportati ad Auschwitz. Dei bambini di Terezin restano quattromila disegni e sessantasei poesie: un documento attraverso il quale rileggere quegli anni con



sguardi diversi. Questi sono di Helga Weissova, una bambina ebrea di Praga, che fu tra i pochi sopravvissuti di Terezin.



"Arbeit Macht Frei" (**Il lavoro rende liberi**) era l'insegna sopra il cancello di Auschwitz.



Le eliminazioni di massa venivano condotte in modo sistematico: venivano fatte liste dettagliate di vittime presenti, future e potenziali, così come sono state trovate le meticolose registrazioni delle esecuzioni. Oltre a ciò, uno sforzo considerevole fu speso **per trovare metodi sempre più efficienti per uccidere persone in massa**, ad esempio passando dall'avvelenamento con **monossido di carbonio** all'uso dello **Zyklon-B**.

In aggiunta alle esecuzioni di massa, i nazisti condussero molti esperimenti medici sui prigionieri, bambini compresi.

La reale portata di quello che accadde nelle zone controllate dai nazisti non si conobbe fino a dopo la fine della guerra.

Numerose voci e testimonianze di rifugiati diedero comunque informazioni sul fatto che gli ebrei venivano uccisi in grande numero. Si tennero anche delle **manifestazioni** come, ad esempio, quella tenuta il **29 ottobre 1942 nel Regno Unito**; molti esponenti del clero e figure politiche tennero un incontro pubblico per mostrare il loro sdegno nei confronti della persecuzione degli ebrei da parte dei tedeschi.

Heinrich Himmler, comandante in capo delle SS, fu il principale architetto del genocidio che sterminò tre quarti degli Ebrei in Europa.



La conferenza di Wannsee, che ebbe luogo a Berlino, nella villa di Wannsee il 20 gennaio 1942, fu una discussione condotta da un gruppo di ufficiali per decidere la "soluzione finale della questione ebraica". L'incontro è noto per essere stata la prima discussione della "soluzione finale" tra i leader nazisti. I verbali e le minute di questo incontro furono per di più trovate intatte dagli Alleati alla fine della guerra e servirono come importante prova durante il processo di Norimberga.

Gran parte del mondo dà al risultato della "soluzione finale" il nome di **Olocausto**, mentre molti ebrei e non preferiscono il termine ebraico **Shoah** (השואה), o "calamità", a causa delle origini etimologiche del termine 'olocausto', che significa 'offerta sacrificale completamente bruciata'.

REGIO DECRETO LEGGE n. 1390

5 Settembre 1938

(Pubblicato il 13 Settembre 1938 sul n.209 della Gazzetta Ufficiale)

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Articolo 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Articolo 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Articolo 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Articolo 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Articolo 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Articolo 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

ORDINIAMO

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

REGIO DECRETO
LEGGE n. 1728
17 Novembre 1938

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto coi Ministri per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni

Articolo 1.

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Articolo 2.

Fermo il divieto di cui all'Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Articolo 3.

Fermo il divieto di cui all'Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Articolo 4.

Ai fini dell'applicazione degli Articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Articolo 5.

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'Art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Articolo 6.

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'Art.5 della legge 27 Maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'Art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'Art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Articolo 7.

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'Art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.

Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica

Articolo 8.

Agli effetti di legge:

a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diverse da quella ebraica.

Articolo 9.

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Articolo 10.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del

Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Articolo 11.

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Articolo 12.

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Articolo 13.

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Articolo 14.

Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'Art 10, nonché dell'Art. 13, lett. h):

- a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'Art.16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Articolo 15.

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Articolo 16.

Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'Interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Articolo 17.

È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Capo III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'Art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Articolo 19.

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Art.8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Articolo 20.

I dipendenti degli Enti indicati nell'Art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21.

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'Art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Articolo 22.

Le disposizioni di cui all'Art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'Art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'Art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Articolo 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Articolo 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'Art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° Gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 Marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'Art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.

Articolo 25.

La disposizione dell'Art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° Ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 26.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Articolo 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Articolo 28.

È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.

Articolo 29.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.

Ordiniamo

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 Novembre 1938 - XVII

Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, De Revel, Lantini